

FISCO news PRATICO

Periodico di informazione tributaria

Anno XXVI - N. 4 - Agosto/Settembre 2022

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

22 AGOSTO lunedì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Versamento INAIL: 3° rata 2022
- Esterometro: presentazione 2° trimestre 2022

25 AGOSTO giovedì

- Intrastat mensili: luglio 2022

16 SETTEMBRE venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi
- Autoliquidazione INAIL: rata

26 SETTEMBRE lunedì

- Intrastat: mensili : agosto 2022

30 SETTEMBRE venerdì

- Imposta di bollo fatture elettroniche 2° trimestre 2022
- Liquidazione periodica IVA (LIPE): trasmissione primo trimestre 2022

EDITORIALE

LA CRISI DI APPROVVIGIONAMENTO DI CERA D'API

Senza saperlo, quest'anno, il Ministero dell'Economia e Finanze si è di fatto sostituito, nel lavoro, al Ministero della transizione ecologica e ha dato una gran mano al nostro ecosistema. Si parla tanto di cambiamento climatico ma pochi si sono mossi. Quest'anno ci ha pensato il MEF!

Tutti gli anni noi commercialisti per la determinazione delle imposte, tra dilazioni e differimenti, assoggettamento o meno agli indicatori ISA ci trovavamo più slot di scadenza tra giugno e agosto con rateizzazioni varie e ogni contribuente sceglieva la propria creando un traffico di f24 da giorni di punta marchiati dal bollino nero.

Nel fare le dichiarazioni, nel determinare le imposte e nel determinare il giorno di scadenza giusto dovevamo scartabellare decreti e determine e affidarci alla buona sorte per capire se i clienti contribuenti, di cui approntavamo le deleghe, rientravano nella

categoria giusta (ISA non ISA) per godere del differimento senza maggiorazione.

Affidarsi alla buona sorte non era sufficiente e allora tutti, a fine campagna, accendevamo molto più di qualche cero invocando San Matteo (il santo patrono dei commercialisti) per non incappare in errori di valutazione e creare danno ai clienti. Anche i colleghi agnostici, ritenendo che il rito avesse comunque una valenza apotropaica, si procuravano grandissime quantità di candele.

La cosa assumeva una consistenza talmente ragguardevole da mettere in crisi il mercato, l'approvvigionamento della materia prima e, in sostanza, il lavoro delle nostre api chiamate ad un extra-lavoro in un momento climatico non favorevole.

Quest'anno non c'è di che preoccuparsi: 2 scadenze semplici - 30 giugno e 30 luglio - (che cadendo di sabato fa addirittura slittare tutto al 22 agosto per la sospensione "estiva" dei termini) con buona pace dei commercialisti, dei santi e delle api che possono mellificare con la più soave tranquillità.

Pare che la cosa abbia anche strappato un piccolo sorriso di approvazione a Greta Thunberg che ha mandato al governo italiano un messaggio di poche parole "Less bla, bla, wax...more Mef!"

Giorgio Degasperi
Studio Degasperi Martinelli & Associati



IN QUESTO NUMERO:

- LA CRISI DI APPROVVIGIONAMENTO DI CERA D'API
- CEDOLARE SECCA: aliquota al 21% o al 10%.
- FOTOVOLTAICO: Contributi P.A.T.
- PAGAMENTI ELETTRONICI: SANZIONI per assenza del POS
- INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI: detrazioni vigenti
- ANTIRICICLAGGIO: registro dei titolari effettivi
- ISA: 2022
- PARITÀ DI GENERE: sgravio



AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

L'intestazione fittizia con l'utilizzo di somme non è autoriciclaggio

Con la sentenza 26902 depositata la Cassazione penale ha affermato che non c'è autoriciclaggio in presenza di utilizzo di somme generate dall'intestazione fittizia a terzi di beni, denaro e altre utilità, prevista dall'art. 512-bis c.p.. Nei confronti di alcune persone la Procura ipotizzava i reati di trasferimento fraudolento di valori e del conseguente impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Veniva così disposto il sequestro probatorio di alcuni carnet di assegni rinvenuti. Secondo il tribunale uno degli indagati aveva posto in essere una serie di operazioni verosimilmente illecite, quanto meno sul piano fiscale e tributario, che gli avevano consentito di disporre di somme di denaro di provenienza delittuosa, successivamente reimpiegate. Il tribunale del riesame riqualificava anche l'iniziale reato dell'ipotizzato impiego di denaro in autoriciclaggio. Proprio in riferimento all'autoriciclaggio i giudici di legittimità hanno chiarito che per l'adozione di un sequestro preventivo occorre l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto. Ai fini del sequestro per il reato di autoriciclaggio è necessario individuare esattamente la tipologia di delitto presupposto.

13 Luglio 2022 - Il Sole 24 Ore

Codici tributo a valanga

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove risoluzioni con le quali sono stati istituiti i codici tributo da inserire in sede di compilazione dei modelli F24 da parte delle imprese energivore e turistiche per rendere operativa la fruizione dei bonus da parte dei cessionari e la compensazione del credito d'imposta. Insieme ai codici per la fruizione delle agevolazioni per energia e turismo arrivano anche i codici tributo nel campo del wedding e discoteche per la restituzione degli aiuti in eccesso. Con la risoluzione n. 38/E l'Agenzia delle Entrate ha sfornato sette codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta acquistati dai cessionari nei confronti delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti

CEDOLARE SECCA: aliquota al 21% o al 10%.

La **cedolare secca** è un regime facoltativo che consente di sostituire l'irpef e le relative addizionali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo con il pagamento di un'imposta sostitutiva. Questa facoltà riguarda le persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento di un immobile che danno in locazione fuori dall'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Nel caso in cui il locatore opti per la cedolare secca:

- il locatore applica sul totale dei canoni di locazione un'imposta sostitutiva;
- i redditi da locazione non sono più rilevanti ai fini Irpef (ma vanno comunque indicati in dichiarazione ai fini del riconoscimento di benefici collegati al possesso di requisiti reddituali; come per esempio la determinazione dell'Isee).

Gli elementi qualificanti della cedolare secca sono:

- 1) l'aliquota è del 21% per i contratti ordinari e del 10% per i contratti a canone concordato.
- 2) gli immobili che possono usufruire della cedolare secca sono quelli appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (escluso A10) locate ad uso abitativo e le relative pertinenze:

- locate congiuntamente all'abitazione,
- locate con contratto separato se nel contratto di locazione della pertinenza si

fa riferimento a quello dell'immobile abitativo ed è evidenziato il vincolo pertinenziale.

3) l'opzione del cedolare secca riguarda l'intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, se l'opzione è già stata esercitata nelle annualità successive alla prima, per il periodo di durata residua del contratto. In ogni caso il locatore ha diritto di revoca dell'opzione da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente, versando l'imposta di registro.

Può optare per la cedolare secca al 21% anche chi si avvale del regime delle locazioni brevi. Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario. Dal 2021 l'applicabilità è prevista solo se nell'anno siano destinati a questa finalità al massimo quattro appartamenti; oltre tale soglia, l'attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale.

Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

FOTOVOLTAICO: Contributi P.A.T.

A partire dal **27 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023** sarà possibile presentare richiesta di agevolazione per impianti fotovoltaici, combinati a sistemi di accumulo, volti ad aumentare la produzione da fonti rinnovabili. L'agevolazione è riservata alle imprese e con sede nel territorio della Provincia di Trento o con unità operativa attiva nel territorio provinciale. Per richiedere il contributo l'impresa deve presentare domanda mediante l'accesso

ad un'apposita piattaforma informatica ed è necessario essere in possesso dello SPID del legale rappresentante. La domanda va tassativamente presentata prima di procedere con l'ordine dei beni e prima del sostenimento delle relative spese.

Le spese ammesse sono le seguenti:

- 1) per domande di qualsiasi importo, in regime di esenzione, per le seguenti iniziative:

a) fornitura e installazione di nuovi impianti fotovoltaici con potenza di picco (P) da 15 kW fino a 1000 kW

In aggiunta:

b) sistema di accumulo con spesa massima ammissibile pari a 800 €/kWh

c) spese tecniche relative all'intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori, consulenze, collaudo...) nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento

2) per domande di importo di spesa ammessa superiore a 200 mila euro, in regime de minimis, per le seguenti iniziative:

a) fornitura e installazione di nuovi impianti fotovoltaici con potenza di picco (P) da 15 kW fino a 1000 kW

In aggiunta:

b) sistema di accumulo con spesa massima ammissibile pari a 800 €/kWh

c) rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto nel limite di 20 €/mq

d) spese tecniche relative all'intervento in oggetto (progettazione, direzione lavori, consulenze, collaudo...) nel limite del 10% del totale delle spese ammissibili per la realizzazione dell'intervento

e) colonnine di ricarica per veicoli elettrici
Il contributo che l'impresa può ottenere è:

- per domande di qualsiasi importo, in regime di esenzione, la misura di contribuzione è la seguente:

- *piccola e media impresa (PMI): 40%*

- *grande impresa: 30%*

- per domande di importo di spesa ammessa superiore a euro 200 mila, in regime de minimis, la misura di contribuzione sulla spesa ammessa è pari al 40%

Alla domanda sarà necessario allegare i seguenti documenti:

- diagnosi energetica ai sensi della UNI CEI EN 16247, redatta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale

- dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di conformità della diagnosi energetica ai criteri minimi contenuti nella UNI CEI EN 16247

Per maggiori approfondimenti si rimanda al link della PAT: <https://www.provincia.tn.it/Servizi/Contributi-installazione-impianti-fotovoltaici-Awviso-FESR-n.-2-2022>

Filippo Pallaoro

Studio Degasperis e Martinelli

PAGAMENTI ELETTRONICI: SANZIONI per assenza del POS

Dal 30/06/2022, con l'approvazione dell'art. 18 del DL 30/4/2022 n. 36, i soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi, anche professionali, se rifiutano al cliente la possibilità di effettuare pagamenti elettronici, per qualunque ammontare, saranno sanzionati per un importo pari a 30 euro aumentato del 4% del valore della transazione per la quale hanno rifiutato l'accettazione del pagamento elettronico.

Ad esempio, per uno scontrino di 200 euro a cui sia negato il pagamento con carta, la sanzione per l'esercente sarà pari a 30 euro a cui aggiungere il 4% di 200 euro, per un totale di 38 euro.

L'accertamento delle violazioni avverrà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, nonché degli organi

addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro.

Non è prevista la possibilità di fruire dell'istituto dell'oblazione, cioè della possibilità di effettuare il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

Non sarà quindi possibile, entro i 60 giorni successivi dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, effettuare il pagamento di una somma pari a un terzo del massimo della penalità o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale, oltre alle spese dovute per il procedimento.

Lucia Zandonella Maiucco

AD SERVICE SRL

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. Con la risoluzione n. 37/E/2022, invece, è stato istituito il codice tributo '6978' per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese turistiche in relazione ai canoni di locazione di immobili versati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. La risoluzione n. 36/E contiene i codici per restituire il credito wedding.

13 Luglio 2022 - Italia Oggi

Start-up non immuni al default

L'iscrizione di una società nella sezione speciale del registro imprese quale start-up innovativa non è uno scudo contro il fallimento. Lo ha stabilito la Cassazione civile nell'ordinanza n. 2115 pubblicata il 4 luglio 2022, secondo cui la start-up innovativa può essere soggetta a default. E ciò benché la legge preveda che questo tipo di società non sia soggetta per 5 anni a procedure concorsuali diverse dalla composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, introdotta dalla legge 3/2012. Il punto è che la compagine può non possedere in concreto i requisiti hi-tech prescritti dall'articolo 25 del decreto legge Sviluppo-bis. E il giudice ha facoltà di verificarne la sussistenza in sede pre-fallimentare. Il decreto citato prevede che se mancano i caratteri di innovatività non si applica l'esenzione dalla procedura concorsuale. Il controllo formale esercitato dall'ente camerale non può impedire la valutazione di merito da parte del giudice ordinario, che compie un vaglio di legittimità sostanziale per verificare se esiste la causa che esenta dal fallimento.

11 luglio 2022 - Italia Oggi

Bonus fiscali, un terreno minato

Con la circolare n. 21/E/2022 l'Agenzia delle Entrate ha annunciato una stretta contro le frodi fiscali e un potenziamento dell'attività di prevenzione dei fenomeni a maggiore pericolosità fiscale. Nel mirino sono finiti coloro che sfruttano indebitamente le agevolazioni concesse per fronteggiare la crisi economica legata alla pandemia e i bonus edilizi, primo tra

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

tutti il Superbonus al 110%. Con l'aumentare dei controlli sale inevitabilmente il rischio per plurimi soggetti di incorrere in sanzioni amministrative e in un ventaglio di reati tributari. Pensiamo a coloro che sono chiamati a rispondere dei reati di emissione e di utilizzo di fatture false per lavori non esistenti o per importi gonfiati ma anche ai casi in cui i lavori siano stati effettivamente realizzati e le relative fatture regolarmente emesse, ma si sia mentito in ordine alla corrispondenza tecnica o normativa ai requisiti per l'accesso alla detrazione fiscale. Altri casi di responsabilità sono legati alle sanzioni pecuniarie ex 231 della società e all'indebita compensazione di crediti inesistenti.

11 Luglio 2022 - *Italia Oggi*

Notifiche a catena

Effetto domino sugli atti di accertamento: l'omessa notifica dell'atto presupposto travolge l'atto successivo. E la riscossione è bloccata senza valida notifica. È quanto enunciato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 12832 dello scorso 22 aprile con la quale, in richiamo ai principi espressi dalle Sezioni unite nella sentenza n. 10012 del 15 marzo 2021, ha ulteriormente precisato che in materia di riscossione la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni. Per cui l'omissione della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. L'ordinanza trae origine da una controversia riguardante l'impugnazione di un avviso di accertamento Tarsu e dalla successiva ingiunzione di pagamento, relativi a tasse sui rifiuti dovute per gli anni di imposta dal 2005 al 2011.

11 Luglio 2022 - *Italia Oggi*

Trasmissione delle operazioni e reverse charge separati in casa

Vademecum sui tratti essenziali e operativi della trasmissione delle operazioni con l'estero. Dallo scorso 1° luglio, infatti, l'esterometro segue il formato della fattura elettronica via Sistema d'interscambio. L'adempimento della trasmissione dei dati delle operazioni con l'e-

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI: detrazioni vigenti

Con la risposta all'istanza di interpello 8 luglio 2022, n. 369, l'Agenzia delle Entrate ha riepilogato le diverse detrazioni fiscali riconosciute per gli interventi aventi ad oggetto finestre ed infissi, precisando in particolare quando sia applicabile la misura agevolativa del Superbonus 110% di cui all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare:

Intervento	Agevolazione fiscale
<p>Sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati.</p> <p>Si deve trattare di una "sostituzione" di componenti già esistenti o di loro parti e non di una nuova installazione.</p>	Superbonus
<p>Sostituzione di infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella esistente inizialmente.</p>	Superbonus
<p>Installazione di infissi ulteriori, che nella situazione finale comportano un aumento della superficie complessiva iniziale.</p> <p>Strutture accessorie</p> <p>La detrazione spetta - nei limiti di spesa previsti dalla norma - anche in relazione alle spese sostenute per interventi sulle strutture accessorie agli infissi che hanno effetto sulla dispersione di calore quali (come scuri e persiane) o che sono strutturalmente accorpate al manufatto (come i cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso) (circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 3.2).</p>	Detrazione ex art. 16-bis del TUIR, attualmente disciplinata dall'art. 16, D.L. n. 63/2013, nella misura del 50% delle spese sostenute.
<p>Sostituzione di chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, ed installazione di schermature solari.</p> <p>Limite massimo detraibile</p> <p>Nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.</p> <p>Se invece l'installazione delle chiusure oscuranti è congiunta alla sostituzione del serramento, l'intervento dev'essere considerato in maniera unitaria (circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, quesito 4.5.7).</p>	Detrazione ex art. 14, D.L. n. 63/2013 (ecobonus).

La risposta in commento fa inoltre rinvio al "Vademecum: Schermature solari e chiusure oscuranti", pubblicato da ENEA.

ANTIRICICLAGGIO: registro dei titolari effettivi

Dopo diversi anni di attesa anche l'Italia, allineandosi a numerosi Stati membri della U.E., disporrà di un Registro dei Titolari Effettivi ai fini della normativa Antiriciclaggio.

Tale strumento, originariamente previsto dal D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dai D.Lgs. n. 90/2017 e n. 125/2019 (IV^a e V^a Direttive "Antiriciclaggio"), troverà concreta attuazione con uno specifico decreto che il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà adottare entro il prossimo 8 agosto 2022 e che attesterà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati/informazioni dei Titolari Effettivi.

Si giungerà quindi alla formazione di un Registro, tenuto dal Registro delle Imprese della CCIAA, le cui informazioni saranno accessibili alle Autorità competenti antiriciclaggio oltre che ai soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007, i quali potranno usufruire di un valido strumento operativo di supporto per l'applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela e l'individuazione dei Titolari Effettivi. Le regole operative rispetto agli obblighi di comunicazione, accesso e consultazione dei dati sono disciplinate dal decreto n. 55/2022 del M.E.F. pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25/05/2022.

Soggetti obbligati e dati da comunicare

I soggetti obbligati alla comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese sono i seguenti:

- Imprese dotate di personalità giuridica;
- Persone giuridiche private;
- Trust e istituti giuridici affini, per i quali sarà istituita un'apposita sezione "speciale" del Registro.

Nella comunicazione vanno specificati i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche individuate come Titolare Effettivo ai sensi degli art. 20 e 22 del D.Lgs. n. 231/2007, oltre alle seguenti ulteriori informazioni:

- per le imprese dotate di personalità giuridica: l'entità della partecipazione detenuta dal Titolare Effettivo oppure, se il Titolare Effettivo non è individuabile in base all'entità della partecipazione dete-

nuta, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri esercitati dal Titolare Effettivo;

- per le persone giuridiche private: il codice fiscale e, nel caso di variazioni, la denominazione, la sede legale e la PEC dell'ente;
- per i trust e istituti affini: il codice fiscale e, nel caso di variazioni, la denominazione e la data/luogo/estremi di costituzione.

Sanzioni

Nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati/informazioni sui Titolari Effettivi la CCIAA territorialmente competente applica, previo accertamento, la sanzione prevista dall'art. 2630 Cod. Civ. (da Euro 103,00 ad Euro 1.032,00).

Accesso ai dati

Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del decreto 5/2022, possono accedere ai dati del Registro Titolari Effettivi:

- le Autorità previste dall'art. 21 co. 2 del D.Lgs. 231/2007: MEF, UIF, Guardia di Finanza, Autorità Giudiziaria, Autorità di Vigilanza, ecc.;
- i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 231/2007: Intermediari finanziari, Banche, Dottori commercialisti, Notai, altri operatori non finanziari, ecc.;
- i soggetti terzi: i dati della titolarità effettiva sono accessibili al pubblico, su richiesta e previo pagamento dei diritti di segreteria. È necessaria una richiesta motivata nel caso di informazioni riguardanti i trust e gli istituti affini. Ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. e) del decreto n. 55/2022 la richiesta di accesso può essere diniegata dalla CCIAA se le informazioni sul Titolare Effettivo espongono lo stesso a rischi sproporzionati di frode, rapimento, estorsione ecc. oppure nel caso di Titolare Effettivo incapace o di minore età.

Mauro Chemelli

Sudio Fronza Commercialisti Associati

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

stero e quello del reverse charge si intrecciano ancora di più ma, anche se possono essere assolti con un unico passaggio informati-co, prospettiva vantaggiosa per le imprese più strutturate che provvedono 'in house' alle registrazioni Iva, rimangono due adempimenti distinti, gestibili separatamente. Allo stato dell'arte, inoltre, non vi è alcun obbligo di adempiere all'inversione contabile per via elettronica tramite Sdi, essendo ammessa anche la procedura dell'integrazione (o autofatturazione) su supporto cartaceo. Molti continueranno a preferire questa procedura, anche per sottrarsi al monitoraggio automatico dell'osservanza dei termini stringenti, assai problematica soprattutto nel caso di acquisti dall'estero effettuati tramite le piattaforme elettroniche.

11 Luglio 2022 - Italia Oggi

Srl a base stretta, si salva il socio che ha già vinto una causa civile

Con la decisione 961/26/2022 la Ctr Puglia ha sostenuto che la presunzione di distribuzione di utili societari extrabilancio a soci di società a ristretta base sociale è priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici, per cui l'ufficio dovrebbe attivarsi per ricercare ulteriori fatti indice-presuntivi. In particolare, non può essereavalato il principio giurisprudenziale di trasparenza nei confronti di una società che ha attivato una controversia civile nei confronti sia del formale amministratore unico della società sia dell'amministratore di fatto della stessa, favorevolmente accolta in sede civile con riconoscimento della qualità altrui di amministratore di fatto e della responsabilità dei convenuti per mala gestione. Dalla pronuncia emerge che una parte dei giudici di merito non si accontenta dell'equazione 'socio di Srl a ristretta base = destinatario di una quota del reddito imponibile presunto in capo alla società' creata dalla Cassazione

11 Luglio 2022 - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Addio ai vecchi controlli fiscali

Cambiano i controlli dell'Agenzia delle Entrate. Finiscono in cantina il redditometro, gli accertamenti da studi di settore/Isa e le indagini finanziarie. Negli ultimi anni il

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

numero degli accertamenti sintetici è diminuito arrivando a soli 322 atti emessi. In forte calo anche le indagini finanziarie con solo 2458 soggetti controllati. Analoga sorte per le attività di verifica derivanti dall'applicazione degli studi di settore e gli Isa con soli 216 accertamenti eseguiti. Nuova linfa è invece attesa dall'utilizzo dell'applicativo Ve.R.A., strumento capace di incrociare le informazioni comunicate dagli operatori finanziari all'Archivio dei rapporti finanziari e degli altri elementi presenti in Anagrafe tributaria che dovrebbe consentire all'Agenzia di indirizzare l'ordinaria attività di controllo nei confronti delle posizioni a maggiore rischio di evasione ridando così vigore agli accertamenti sintetici. Sono i numeri evidenziati dalla Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2021 in materia di accertamenti effettuati attraverso gli strumenti citati.

6 Luglio 2022 - *Italia Oggi*

Successione, all-in per il fisco

L'invecchiamento della popolazione e il minor numero dei figli determinerà l'aumento del gettito che lo Stato raccoglie dalle tasse di successione. Secondo le analisi entro il 2040 gli introiti saranno raddoppiati senza aumentare le aliquote. Ad indicarlo la commissione europea nello studio "Il potenziale gettito dell'imposta di successione alla luce dell'invecchiamento della società" secondo il quale il trasferimento della ricchezza intergenerazionale degli italiani aumenterà del 100% nel 2050 rispetto al 2020 e, anche con tassazione invariata, il gettito raccolto sarà già doppio nel 2040. Una cifra irrisoria visto che ad oggi lo stato italiano raccoglie meno di un miliardo di euro all'anno, una delle cifre più basse dei paesi Ocse, solo lo 0,11% del gettito fiscale complessivo.

6 Luglio 2022 - *Italia Oggi*

Alert del Fisco per la dichiarazione Iva omessa

A due mesi dalla scadenza per la presentazione delle dichiarazioni Iva relative al 2021 l'Agenzia delle Entrate, grazie anche all'incrocio dei dati delle fatture elettroniche, dell'esterometro e dei

ISA: 2022

Gli ISA (Indici Sintetici di affidabilità) sono parte integrante della dichiarazione dei redditi e costituiscono uno strumento di quantificazione statistica del reddito ritenuto congruo in base ai dati ed alle informazioni che vengono formati in sede di compilazione. L'esito dell'elaborazione a cui è sottoposta l'attività del contribuente, è una sorta di voto (scala di valori da 1 a 10) che ne stabilisce il grado di affidabilità fiscale.

Devono presentare gli ISA 2022 rispetto al periodo d'imposta 2021 gli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo la cui attività prevalente rientra fra quelle per le quali risulta approvato il relativo modello ISA.

Con il DM 21.03.2022 pubblicato in G.U. n. 88 il 14.04.2022 sono stati revisionati ed approvati 88 nuovi ISA ed è stato introdotto un adeguamento ai nuovi codici ATECO del 2022.

Lo strumento ISA prevede le cause di esclusione da indicare nel rigo RF1 colonna 2 del modello dichiarativo di seguito sintetizzate:

- Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta
- Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta
- Ammontare dei ricavi/compensi superiore a quello stabilito dal decreto di approvazione/revisione del relativo ISA rispettando le eventuali regole di quantificazione stabilite nel decreto stesso
- Periodo di non normale svolgimento dell'attività in cui troviamo le seguenti situazioni:
 - liquidazione, liquidazione coatta amministrativa o fallimentare
 - attività non iniziate per motivi indipendenti dalla volontà dell'imprenditore
 - interruzioni dell'attività per tutto il periodo a causa della ristrutturazione dei locali
 - imprenditore o società che hanno ceduto in affitto l'unica azienda
 - sospensione dell'attività con comunicazione in CCIAA
 - modifica dell'attività in corso d'anno che comporta l'adozione di un codice ATECO che determina l'inclusione in altro ISA

- i professionisti soggetti a provvedimento disciplinare
 - eventi sismici che causano danni ai locali o ai beni d'impresa tali da impedirne l'uso o determinano il divieto assoluto di accesso o riduzione significative dell'attività perché operano con cliente principale ubicato nell'area del sisma
 - determinazione del reddito con criteri forfetari
 - classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA
 - esercizio di più attività in cui l'attività prevalente supera il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati
 - enti del Terzo settore non commerciale che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 80 D.lgs 117/2017
 - organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che optano per la determinazione forfetaria ai sensi dell'art. 86 D.lgs 117/2017
 - imprese sociali di cui al D. lgs 112/2017
 - società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate o, se costituite da utenti non imprenditori, a favore esclusivo degli utenti stessi
 - imprese che esercitano in forma di società cooperativa le attività di Trasporto con taxi e Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente
 - corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA BG77U
 - soggetti che partecipano ad un gruppo IVA
- A questo elenco vengono aggiunti per il periodo d'imposta 2021 le cause di esclusioni connesse agli effetti economici negativi della pandemia in corso che impedirebbe una corretta applicazione del modello ISA; sono previsti i casi seguenti:
- diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019
 - soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019
 - soggetti che esercitano in modo prevalente le seguenti attività:

14.11.00 - Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
 14.20.00 - Confezione di articoli in pelliccia
 47.71.40 - Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
 49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
 49.32.10 - Trasporto con taxi
 49.32.20 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
 49.39.01 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
 49.39.09 - Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
 59.14.00 - Attività di proiezione cinematografica
 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio
 79.12.00 - Attività dei tour operator
 79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
 79.90.20 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
 85.52.01 - Corsi di danza
 90.04.00 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
 92.00.02 - Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
 93.11.10 - Gestione di stadi
 93.11.20 - Gestione di piscine
 93.11.30 - Gestione di impianti sportivi polivalenti
 93.11.90 - Gestione di altri impianti sportivi nca

93.13.00 - Gestione di palestre
 93.19.92 - Attività delle guide alpine
 93.21.01 - Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
 93.21.02 - Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili
 93.29.30 - Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
 93.29.90 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
 94.99.20 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
 94.99.90 - Attività di altre organizzazioni associative nca

Rientrare in una delle cause di esclusione non elimina l'obbligo di comunicare i dati richiesti dal modello. Nello specifico, devono presentare il modello i contribuenti soggetti alle cause di esclusione con codice 7, 14, 15, 16, 17. Tali soggetti potranno esimersi dall'acquisizione dei dati "precalcolati" potendosi limitare alla sola compilazione del modello.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il regime premiale 2022 ISA per il periodo d'imposta 2021 è rimasto invariato rispetto allo scorso anno; si ricorda tuttavia che per coloro, per i quali è prevista una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti per i contribuenti che risulterebbero "affidabili" secondo il modello

Robert Schuster
 Protax srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

corrispettivi giornalieri, ha avuto modo di constatare che diversi contribuenti hanno omesso l'adempimento dichiarativo. Hanno cioè presentato la dichiarazione senza il quadro VE. Alla luce di ciò l'Amministrazione finanziaria ha deciso di avviare una campagna per convincere questi soggetti a regolarizzare la propria posizione. In concreto è prevista l'emissione di lettere di compliance ai contribuenti. Chi riceverà la comunicazione del fisco potrà provvedere alla presentazione del modello tardivo entro il 29 luglio, con una riduzione delle sanzioni dovute nella misura di 1/10 del minimo. Entro la stessa data, se avranno omesso il quadro VE ovvero hanno commesso altre irregolarità potranno presentare una dichiarazione integrativa con la riduzione delle sanzioni nella misura di 1/9 del minimo in base all'art. 13, comma 1, lett. a bis, del Dlgs 471/97.
 6 Luglio 2022 - Il Sole 24 Ore

Il Mef frena sul 110%: sta pesando sui conti

In risposta ad una interrogazione in commissione Finanze al Senato, il sottosegretario all'Economia, Maria Cecilia Guerra ha evidenziato che il Superbonus incide negativamente sui conti dello Stato e avrebbe un impatto negativo sull'applicazione del meccanismo della cessione dei crediti. Inoltre c'è il rischio frodi e per questo le cessioni successive alla prima resteranno limitate. Il Governo esprime, dunque, tutto il proprio scetticismo su un eventuale ritocco alle regole che disciplinano il 110%. Uno studio della Luiss business school e di Open Economics evidenzia che 'il Superbonus, in realtà, determinerà nel medio e lungo periodo un impatto positivo pari a 811 milioni di euro sulle finanze pubbliche'. Sul punto il ministero di via XX Settembre evidenzia che la maxi-detrazione incide negativamente sul bilancio dello Stato. Un'eventuale proroga della misura richiederebbe la ricerca di idonea copertura non rilevando effetti indotti sull'economia prodotti dal provvedimento.

6 Luglio 2022 - Il Sole 24 Ore

Piorgiorgio Frizzera
 Org.& Sistemi srl



PARITÀ DI GENERE: sgravio

Per quanto riguarda la parità di genere uomo-donna la nuova normativa prevede l'estensione - ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti - dell'obbligo di trasmissione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del rapporto di parità, almeno ogni 2 anni. La nuova certificazione di parità consente al datore di lavoro di applicare uno sgravio contributivo pari all'1 per cento sulla generalità dei lavoratori dipendenti, entro il limite massimo di 50.000 euro annui per azienda. La mancata compilazione del rapporto biennale può portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'Azienda. Ma quanto può risparmiare il datore di lavoro?

Il Codice delle pari opportunità uomo-donna (D.Lgs. n. 198/2006) è stato ora modificato, e sono stati introdotti obblighi più stringenti per le aziende obbligate al monitoraggio sulla parità di genere e un nuovo incentivo spettante alle aziende virtuose, che consiste in uno sgravio contributivo apposito e in uno specifico vantaggio nella partecipazione alle gare d'appalto pubbliche.

L'obiettivo del legislatore è l'eliminazione di ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che comporti quindi il mancato riconoscimento, godimento o esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere, come già detto, un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Le imprese di dimensione inferiore possono comunque fare tale rapporto ma su base volontaria.

Il rapporto va redatto con periodicità biennale e trasmesso in modalità telematica tramite il sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, conseguentemente, alle rappresentanze sindacali aziendali. Il rapporto sarà accessibile ai consiglieri di parità territoriali, l'ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al CNEL. In caso di trasmissione di dati mancanti o inesatti sono previste sanzioni da parte dell'ispettorato del lavoro tra 1.000 e 5.000 euro.

La certificazione di parità attesta che l'azienda ha adottato concretamente tutte le misure necessarie per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale, di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

In presenza di certificazione il datore di lavoro ha diritto a un bonus contributivo mensile pari all'1% della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 50.000 euro annui per azienda.

Facendo l'esempio di un operaio assunto al livello 4 del CCNL metalmeccanica artigiani, da parte di un'azienda in possesso della certificazione di parità, vediamo quale può essere il risparmio.

Mensilmente, la retribuzione di base è pari a 1.699,07 euro. La contribuzione ordinaria INPS a carico del datore di lavoro è pari a 475 euro, la contribuzione INAIL è pari a 120 euro.

Applicando lo sgravio previsto dalla Legge di Bilancio 2022, la contribuzione a carico del datore di lavoro si riduce a 470,25 euro.

Facendo un rapido calcolo del costo del lavoro, appare evidente come il risparmio, che il datore di lavoro può raggiungere sembra trascurabile. Bisogna però considerare anche il risparmio a cui possono arrivare i datori di lavoro che occupano un gran numero di lavoratori dipendenti.

	Nessuno sgravio	Sgravio parità
Retribuzione mensile	1.628 euro	1.628
Onere contributivo mensile	475 euro	470,25
Onere assicurativo mensile	120 euro	120
Totale mensile	2.223 euro	2.218,25 euro
Risparmio %		0,3%